CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Concessione del servizio per la realizzazione, fornitura, installazione, manutenzione e gestione della segnaletica commerciale e industriale e degli impianti affissionali già presenti nel territorio del Comune di Saronno.
Durata anni 2 (due) eventualmente prorogabile di ulteriore 2 anni.
Periodo 01/01/2023 - 31/12/2024

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Saronno Servizi Spa intende affidare in concessione il servizio di realizzazione, fornitura, installazione, manutenzione e gestione della segnaletica commerciale e industriale e degli impianti affissionali già presenti nel territorio del Comune di Saronno.

L'affidamento in concessione comprende la gestione degli impianti esistenti consistente nella manutenzione ordinaria, straordinaria e conservativa, nell'utilizzo e gestione in esclusiva a scopo pubblicitario degli appositi spazi.

ART. 2 – MODALITA' DI INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI

Il Concessionario ha anche facoltà di proporre e realizzare nuovi impianti pubblicitari della tipologia oggetto del presente capitolato. I nuovi impianti e quelli realizzati in sostituzione di quelli esistenti dovranno essere simili a quelli attualmente esistenti. I nuovi impianti dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune e dovranno rispettare i vincoli imposti dal D.Lgs. 285/92, dal DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli eventuali nuovi impianti dovranno essere installati a perfetta regola d'arte ad esclusiva cura e spese del concessionario.

Nel caso di impianti che interessino strade di proprietà di altri Enti, l'installazione dei manufatti è subordinata all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

I nuovi manufatti dovranno essere infissi al suolo o alle pavimentazioni stradali con opportune opere murarie e con oneri a carico del concessionario.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 2 (due) dal 01/01/2023 al 31/12/2024.

E' inoltre prevista la facoltà per Saronno Servizi di esercitare l'opzione, prevista in sede di bando di gara, di prorogare la durata della concessione per un ulteriore periodo di anni 2 (due). La decisione di prorogare la concessione sarà effettuata sulla base di valutazioni

discrezionali circa la solvibilità del concessionario, la qualità dei servizi erogati e dei lavori effettuati, tali valutazioni non saranno in alcun modo sindacabili da parte al concessionario.

ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE - CONDIZIONI ECONOMICHE E ONERI ULTERIORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il canone base di concessione da riconoscere a Saronno Servizi da parte del concessionario è stabilito dall'offerta di gara prodotta dal medesimo per ciascun anno di vigenza del contratto.

Il canone da riconoscere deve essere corrisposto entro e non oltre il 30/06 di ogni anno.

Il canone annuale, offerto in sede di gara è soggetto a revisione, a partire dal secondo anno di gestione sulla base dell'indice ISTAT

Con riferimento all'anno nel corso del quale è assegnata la concessione l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 365 (trecentosessantacinque) e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni, calcolato a decorrere dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre (compreso) Nell'anno di scadenza della concessione l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 365 (trecentosessantacinque) e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni, calcolato a decorrere dal 1 gennaio (compreso) e fino al giorno di scadenza (compreso).

Il mancato rispetto del termine di pagamento del canone di cui sopra comporterà la corresponsione di interessi di mora, per ogni giorno di ritardo nel pagamento commisurato al tasso legale annuo.

L'azienda aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13.08. 2010, n. 136, e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto.

Sono a carico del concessionario le spese e tutti gli *oneri connessi* alla stipula e registrazione dell'atto, compresi quelli tributari.

Compete al concessionario l'ottenimento di tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie e le relative spese.

ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono posti ad esclusivo carico del Concessionario, i seguenti obblighi ed oneri (compresi oneri formali, economici e spese):

- dovrà provvedere per tutta la durata della concessione, a sue cure, spese e responsabilità, alla accurata manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in concessione nonché dei nuovi impianti realizzati, alla loro conservazione e, quando necessario, alla loro sostituzione in modo tale che essi risultino, tutti e sempre, decorosi, efficienti e non rechino pericolo per l'utenza;
- non potrà apportare nessuna modifica agli impianti senza autorizzazione da parte di Saronno Servizi anche se la modifica fosse intesa a migliorare le caratteristiche estetiche, funzionali, di rendimento o di sicurezza dell'impianto stesso;
- dovrà eseguire, su espressa richiesta degli uffici competenti, la rimozione e/o spostamento degli impianti che per sopraggiunti motivi legati alla realizzazione di lavori pubblici o, comunque, di interventi volti a perseguire interessi di pubblico decoro siano ritenuti da eliminare e/o spostare;
- dovrà eseguire il ripristino delle aree interessate dalla eventuale posa di tutti i manufatti oggetto della concessione;
- per la collocazione degli impianti lungo le strade il Concessionario dovrà attenersi ed adeguarsi alla normativa stabilita dal Codice della Strada vigente e, in particolare, dal Regolamento di esecuzione con le relative integrazioni e modificazioni, nonché al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune. Resta salva la facoltà del Comune/Saronno Servizi di rimuovere immediatamente, con oneri a carico del concessionario, gli impianti divenuti pericolosi e quindi di intralcio al traffico o alla viabilità pedonale, che verranno segnalati tempestivamente al concessionario
- Il concessionario dovrà altresì provvedere alla tempestiva rimozione nonché sistemazione degli impianti fatiscenti o danneggiati a seguito di incidenti stradali, a seguito di atti vandalici, oppure per usura;
- Gli interventi di rimozione o sistemazione degli impianti e/o targhe fatiscenti o danneggiati a seguito di incidenti stradali, a seguito di atti vandalici, oppure per usura dovranno essere riparati dal concessionario nel termine di giorni 5; in caso di situazioni di potenziale pericolo per la circolazione l'intervento dovrà essere eseguito entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione da parte del Comune/Saronno Servizi;
- In caso di impossibilità da parte del concessionario ad intervenire nei tempi stabiliti, resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre la rimozione immediata degli impianti divenuti pericolosi *o* di intralcio alla circolazione;

- In tal caso i relativi costi saranno addebitati al concessionario e *nessuna* responsabilità potrà essere contestata per *l'esecuzione dei* lavori svolti e per la mancata esposizione della pubblicità nel periodo intercorso tra l'avvenuta rimozione ed il ripristino della pubblicità.

ART. 6 – CANONE UNICO, CANONE CONCESSIONE

Il Concessionario, in qualità di soggetto passivo di cui alla Legge n. 160 del 27/12/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà corrispondere il canone esposizione pubblicitaria, nei modi e nei tempi previsti dalla medesima Legge e dal Regolamento per l'applicazione del canone.

Il concessionario dovrà altresì riconoscere il canone annuale di concessione di cui all'art.4.

Nessuna altra imposizione, tributo o canone, anche se successive saranno dovute in quanto assorbite dal Canone.

Nel caso di incremento o riduzione del numero di impianti pubblicitari modulari per toponomastica stradale e pubblicità il canone resterà inalterato.

ART. 7 – PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI ALLA SCADENZA

Tutti gli impianti che verranno forniti ed installati a cura e a spese del nuovo concessionario rimarranno nella vigenza del presente affidamento, in proprietà e disponibilità del medesimo concessionario.

Alla scadenza della concessione tutti gli impianti esistenti saranno acquisiti in proprietà a Saronno Servizi e in perfetto stato di conservazione e di efficienza senza alcun indennizzo o altro onere a carico di Saronno Servizi.

ART. 8 - CAUZIONI- DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali è prevista nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La detta cauzione dovrà essere prodotta dal concessionario mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da presentarsi all'atto della stipula del contratto, con le caratteristiche di cui all'art 103 del D. Lgs. 50/2016.

L'istituto garante deve espressamente dichiarare che:

1. la garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile;
2. la fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta scritta di Saronno Servizi, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Ente;
3. la garanzia dovrà prevedere la sua incondizionata efficacia fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte di Saronno Servizi, al termine della concessione previa verifica dell'integrità ed efficienza degli impianti e previo accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e tributarie;
4. la suddetta cauzione copre il mancato adempimento di tutte le obbligazioni assunte e previste in capo al concessionario, il risarcimento dei danni conseguenti, compreso il ristoro degli oneri che Saronno Servizi dovesse eventualmente sostenere per il nuovo affidamento del servizio in caso di risoluzione del contratto.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose nell'esercizio della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, tenendo sollevata la Saronno Servizi da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere.

Il concessionario si impegna a contrarre e a produrre copia alla Saronno Servizi, per tutta la durata della concessione, di polizza di responsabilità civile terzi, con primaria società di assicurazione, con un massimale minimo di € 1.500.000,00 (euro un milione) per danni a persone e cose.

Nel caso in cui il concessionario abbia già stipulato idonea copertura assicurativa per la propria complessiva attività è sufficiente la produzione del contratto generale di assicurazione.

ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte *e* tasse, inerenti al contratto saranno a totale carico del concessionario, nonché tutte le spese di registrazione, diritti di segreteria ed accessori, spese di scrittura, copie, ecc., mentre l'IVA sarà regolata secondo le norme contenute nel D P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

ART. 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1 Il contratto può essere risolto per grave inadempimento anche di uno solo degli obblighi contrattuali;

2 Nei casi di cui al precedente comma e per quanto non previsto espressamente dai precedenti articoli la Saronno Servizi provvede a contestare l'inadempimento dando, se del caso, al concessionario termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto e comunque assegnando un termine non superiore a 30 giorni per presentare le sue osservazioni. Scaduto il termine stabilito senza che il concessionario abbia ottemperato o contro-dedotto ovvero qualora le controdeduzioni non siano state accolte, la Saronno Servizi procederà alla risoluzione del contratto mediante semplice denuncia scritta al concessionario;

3 In tutti i casi di risoluzione per inadempimento, la Saronno Servizi procede all'incameramento della garanzia fideiussoria fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori maggiori danni;

4 Il Concedente si riserva in tal caso la facoltà di interpellare le ditte che seguono nella graduatoria formata in sede di affidamento;

5 La Saronno Servizi nei casi suddetti acquisirà in ogni caso a titolo gratuito gli impianti già installati dal concessionario senza alcun indennizzo a favore dello stesso.

ART.12 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, anche parziale, della concessione pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa per danni subiti con acquisizione in proprietà degli impianti in capo al concedente.

ART. 13 - VIGILANZA E CONTROLLI

La Saronno Servizi provvederà alla vigilanza e al controllo della regolarità degli impianti e del servizio gestito a mezzo dei propri uffici, i quali potranno anche impartire al Concessionario le necessarie istruzioni.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI (Privacy)

Tutti i dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, ed il soggetto interessato potrà far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi direttamente alla Saronno Servizi spa.

ART. 15 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente sarà unicamente quello di Busto Arsizio.

ART. 16 RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non risulta contemplato nel presente atto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.